

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 2 DEL 09.01.2026

L'IPERAMMORTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce la massimizzazione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti nel periodo dall'01.01.2026 al 30.09.2028.

L'iperammortamento, che va a sostituire i crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0, prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto, con l'aliquota massima del 180%, subordinatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Sono oggetto di agevolazione i seguenti beni:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.

L'agevolazione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene pari:

- al 180 % per un importo dell'investimento fino a 2,5 milioni di euro;
- al 100% per un importo dell'investimento oltre e fino a 10 milioni di euro;
- al 50% per un importo dell'investimento oltre e fino a 20 milioni di euro.

Tale agevolazione è riservata ai soli soggetti che sono titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato per cui ne sono esclusi:

- le imprese agricole;
- le società semplici;
- i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;

- i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agiturismo, enoturismo, ecc.);
- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
- le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per poter fruire del beneficio, l'impresa deve trasmettere in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

L'agevolazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziarie con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto i medesimi costi purché il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto innovativo e non porti a superare il costo che è stato sostenuto.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente.